



**LE NUOVE MODIFICHE DEL GOVERNO ALLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO, ATTRAVERSO L'USO DELLA "DELEGA" PER IL JOBS ACT**

**CONTROLLO SUI LAVORATORI. PER LA CISAL, È LA NORMA SBAGLIATA NEL MOMENTO SBAGLIATO.**

**Il comunicato stampa confederale CISAL: Roma, 19 giugno 2015 – «L'intervento del Governo in merito ai controlli a distanza sui lavoratori, oltre che sbagliato, è pretestuoso e serve solo a inasprire le tensioni nel mondo del Lavoro, allontanando ulteriormente proprio quella coesione e quel dialogo tra parti sociali che sarebbero invece necessari per affrontare efficacemente la crisi». E' quanto dichiara Francesco Cavallaro, Segretario Generale CISAL, a proposito delle recenti polemiche create dal decreto attuativo del Jobs Act sulla modifica dell'Art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.**

**Il Governo sbaglia passo tentando di introdurre un nuovo vincolo al "lavoro", modificando un articolo della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), su materie tipiche della contrattazione fra le parti sociali.**

**Articolo 4 Legge 300/1970. Divieto dell'uso di impianti audiovisivi 1.** E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalita` di controllo a distanza dell'attivita` dei lavoratori. **2.** Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilita` di controllo a distanza dell'attivita` dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalita` per l'uso di tali impianti. **3.** Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalita` di uso degli impianti suddetti. **4.** Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

**LA MODIFICA DISPOSTA DAL GOVERNO È IN ESAME ALLA COMMISSIONE LAVORO PER IL PARERE NON VINCOLANTE E SE APPROVATA CI SARANNO MAGGIORI RISCHI PER I LAVORATORI PIÙ "DISATTENTI" CHE, NEI CASI DI INOSSERVANZA, POTREBBERO ESSERE SOTTOPOSTI ALLE SANZIONI DISCIPLINARI, ...FINO AL LICENZIAMENTO.** ➡

**Atto del Governo: 176 (16 Giugno 2015). ART. 23 (Modifiche all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e all'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196):** 1. L'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è sostituito dal seguente: «**ART. 4. Impianti audiovisivi e a/M strumenti di controllo.** Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilita` di controllo a distanza dell'attivita` dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza

sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La disposizione di cui al primo comma non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Le informazioni raccolte ai sensi del primo e del secondo comma sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

## **Gli ulteriori provvedimenti in esame alla “Commissione Lavoro” riguardano i seguenti atti di Governo:**

1. Atto del Governo: 177 Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive 2. Atto del Governo: 178 Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale 3. Atto del Governo: 179 Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

L'atto di Governo 177 affronta le tematiche relative alla costituzione di una Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, fra cui la nuova **ANPAL** (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), cui si aggiungono altre strutture regionali operanti nella stessa materia, l'INPS, l'INAIL, le Agenzie per il lavoro, i Fondi per la formazione continua interprofessionali e bilaterali, l'ISFOL di cui è previsto un sostanzioso dimagrimento, e fino al suo scioglimento la Società Italia Lavoro S.p.A. Le ulteriori tematiche trattate investono principi generali e comuni in materia di lavoro e delle sue politiche attive (*stato di disoccupazione, patto di servizio personalizzato, prestazioni e beneficiari degli strumenti di sostegno al reddito in costanza di lavoro, l'assegno di ricollocazione, le offerte di lavoro congrue, l'utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito, il riordino degli incentivi all'occupazione e gli incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma ed il certificato di specializzazione tecnica superiore e di alta formazione e ricerca*).

L'atto di Governo 178 affronta la materia della costituzione di un'Agenzia unica per le ispezioni del Lavoro che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL (*costituzione, prerogative e funzionamento*).

L'atto di Governo 179 reca disposizioni per il riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (*ammortizzatori sociali, lavoratori beneficiari, apprendisti, misura e durata della prestazione max 24 mesi in un quinquennio mobile, modalità dell'erogazione, condizionalità e politiche attive del lavoro, integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, informazione e consultazione sindacale, fondi di solidarietà*). Ulteriore novità verrebbe introdotta con la nuova disciplina del demansionamento, cioè che **“possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita”**. Ed in caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore mantiene il diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la stessa non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, **dopo il periodo fissato dai contratti collettivi**, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, **in mancanza, dopo sei mesi continuativi** elevando di ulteriori tre mesi l'attuale arco di temporalità.